

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a prot. n. 6109 in data 04/03/2020, con la quale l'Impresa S.I.F.A. Soc. Consortile P.A., con sede in Venezia-Mestre (VE), in qualità di Appaltatrice e su mandato dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con le proprie note prott. n. 318/20 in data 07/02/2020 e n. 559/20 in data 02/03/2020, nell'ambito del Progetto Integrato Fusina (PIF), ha richiesto l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini la circolazione stradale in occasione delle "Prove idrauliche linea di trasporto reflui B1+B2", ubicata nell'area portuale di Marghera, più precisamente lungo il tratto compreso tra Via del Commercio e Via Banchina dell'Azoto, mediante l'utilizzo di strumenti di misurazione ROV teleguidati;

VISTA: la nota assunta a prot. n. 10105 in data 21/04/2020, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha partecipato il proprio nulla osta di competenza all'esecuzione delle prove di cui trattasi, subordinate a determinate condizioni e prescrizioni;

PRESO ATTO: della nota prot. n. 891/20 in data 30/03/2020, con la quale l'istante ha trasmesso le procedure adottate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in attuazione delle recenti disposizioni governative;

CONSIDERATO: che le strade in questione rientrano nel novero delle aree portuali aperte alla pubblica circolazione;

VISTE: le proprie Ordinanze n. 15/84 in data 26/03/1984 e ss.mm./ii. e n. 81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con le quali sono state emesse le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree portuali del porto commerciale di Porto Marghera;

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada", così come modificato da ultimo con D.M. 22 dicembre 2010;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 80 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che nel periodo compreso dal 04 maggio al 30 giugno 2020, saranno effettuate ad opera dell'Impresa S.I.F.A. prove idrauliche della linea di trasporto reflui B1+B2 ubicata nell'area portuale di Marghera, più precisamente lungo il tratto compreso tra Via del Commercio e Via Banchina dell'Azoto, meglio individuata nella planimetria in allegato 1 alla presente Ordinanza, mediante l'utilizzo di strumenti di misurazione ROV teleguidati.

<u>ORDINA</u>

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la circolazione veicolare tra Via del Commercio e Via Banchina dell'Azoto di porto Marghera, subirà, durante le prove di cui trattasi, una locale variazione con restringimento della carreggiata e l'istituzione di un senso unico alternato governato da movieri, secondo le tavole 64, 72 e 73 di cui al disciplinare tecnico allegato al D.M. 10 luglio 2002 del Codice della Strada, allegate al presente provvedimento.

Nei suddetti tratti stradali interessati dagli interventi, è vietata la sosta e la fermata ai veicoli a motore di qualsiasi tipologia, con esclusione di quelli impiegati per gli interventi di cui trattasi, della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Sicurezza e di Soccorso, in funzione del loro ufficio.

Articolo 2

La ditta istante responsabile dei lavori di cui trattasi, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

- munirsi di ogni autorizzazione/permesso/nulla osta previsto dalla normativa vigente, il cui rilascio sia eventualmente demandate alle competenze di altre/i Autorità/Amministrazioni/Enti;
- 2. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada o quant'altro il direttore dei lavori riterrà opportuno indicare dovrà essere opportunamente segnalata. A tal fine, in caso di istituzione di un senso unico alternato, dovrà essere adottato lo schema della suddetta Tavola 64;
- 3. Oscurare i segnali preesistenti contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente al fine di non generare equivoci;
- 4. Mantenere la segnaletica per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;

5. Predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno

dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente

sospese;

6. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con

particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio:

7. Garantire la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento

regolare del traffico in sicurezza;

8. Al termine degli interventi in questione, provvedere alla pulizia della carreggiata e al

ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave

fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n.

285/92 e ss.mm./.ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare

alle persone e/o cose in consequenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà

immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione


"Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELLIZIARI (Firma digitale apposta ai sensi del decreto ligitale apposta ai sensi del decreto ligitale nº82/2005 e delle discendenti disposizioni aquative)

ALLEGATO 1 – Ubicazione dei principali nodi interessati dalle attività di verifica e collaudo






TAVOLA 72

Apertura di chiavicotto, portello o tombino sul marciapiede

